



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

**PROPOSTA DI PROGETTO DI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO 7
novembre 2020, n. 1/XVI**

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di tributi locali ed impiego dei trasferimenti di fondi statali per il finanziamento di politiche delle autonomie locali

D'iniziativa del **consigliere Alex Marini (Gruppo misto)**

Presentato il **7 novembre 2020**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

PROPOSTA DI PROGETTO DI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO 7 novembre 2020, n. 1/XVI

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige): in materia di tributi locali ed impiego dei trasferimenti di fondi statali per il finanziamento di politiche delle autonomie locali

Art. 1

Inserimento dell'articolo 75 ter nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige)

1. Dopo l'articolo 75 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, è inserito il seguente:

"Art. 75 ter

1. Le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio nazionale in ragione di eventi eccezionali, comprese le calamità naturali, che coinvolgono il territorio delle Province autonome, o per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale, sono attribuite anche alle Province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime Province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate, secondo normative provinciali, nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti si applicano i medesimi parametri applicati per gli altri enti del territorio nazionale.

2. Il comma 1 si applica anche con riferimento ai trasferimenti disposti a fronte dell'introduzione di riduzioni di aliquote tributarie o tariffarie, di esenzioni o di agevolazioni comunque denominate in tributi o tariffe disciplinate dallo Stato a cui corrispondono tributi o tariffe disciplinati dalle Province."